

Schema di convenzione
Microprogetti di arredo urbano o di interesse locale
operati dalla società civile
nello spirito della sussidiarietà

Di cui all'art. 23, L. n. 2 del 28.01.2009

L'anno duemila , il giorno del mese di.....

in Pesaro, nei locali del Comune, posti in P.zza del Popolo n. 1, fra le parti:

A)

nato/a a il

domiciliato/a per la carica presso il Palazzo Comunale, sito in

.....

quale interviene al presente atto non in proprio, ma quale Dirigente del Servizio

..... del Comune di Pesaro,

perciò in qualità di rappresentante legale del Comune,

P.IVA:

al presente atto legittimata/o e nell'esercizio dei poteri di rappresentanza conferiti ai sensi dell'art. 107 e seguenti D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nonché

B)

nato/a a il

Residente via.....

C.F.

si conviene e pattuisce quanto segue:

Premesso:

1. che in data la Giunta Comunale del Comune di Pesaro con deliberazione del ha approvato le linee guida per la realizzazione di microprogetti *di arredo urbano o di interesse locale* operati dalla società civile nello spirito della sussidiarietà di cui all'art. 23 della Legge 28 gennaio 2009, n. 2 intitolata "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale*";
2. che in data atti prot.n è stato presentato il Piano /Progetto a firma di..... , con sede in relativo a.....
3. che contestualmente alla presentazione del piano/progetto è stata fatta richiesta a questa amministrazione di autorizzazione ad eseguire direttamente le opere/lavori di cui trattasi, con

la facoltà per il soggetto realizzatore di ammettere in detrazione sul reddito le spese per la formulazione delle proposte e la realizzazione delle opere, nella misura del 36 per cento, nel rispetto dei limiti di ammontare e delle modalità di cui all'art. 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e relativi provvedimenti di attuazione;

4. che il Piano/Progetto prevedere lavori od opere di importo (non superiore ad € 100.000,00 esclusi gli oneri per al sicurezza) aventi i requisiti di legge ai fini dell'ammissibilità;
5. che l'approvazione del microprogetto proposto non comporta alcuna implicazione di ordine economico da parte del Comune di Pesaro;
6. che il Piano / Progetto è composto dai seguenti elaborati:
 - relazione
 -
 - tavole;
 -
- 7.....

che il promotore attuatore dei lavori di cui al microprogetto approvato deve realizzare le opere gratuitamente e cederne la proprietà al Comune senza compenso alcuno;

*** **

le parti, come sopra individuate e rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Premesse

Quanto sopra premesso costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 – Oggetto della convenzione

Il Comune di Pesaro autorizza “la parte privata” all'esecuzione delle opere di

.....
previste dal Piano /Progetto, per il tramite della impresa

.....
Pertanto “la parte privata” si impegna, per se, successori ed aventi causa alla esecuzione delle opere di.....
previste nel Piano
necessarie per.....
alla loro completa realizzazione e al loro funzionamento qualunque sia l'importo.

Art. 3 -Descrizione dei lavori - Elaborati

Le opere che formano oggetto del presente accordo, possono così riassumersi:

L'intervento riguarda principalmente la

.....
(es. l'esecuzione di scavi, la fornitura e posa in opera di pali e corpi illuminanti).

L'ordine di esecuzione dei lavori, dovrà rispettare quello del cronoprogramma esecutivo [previsione dei tempi occorrenti per la redazione della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva (se non già allegata)] e per l'esecuzione delle opere.

Salvo quanto potrà essere meglio precisato dalla Direzione Lavori, le caratteristiche delle opere da eseguire trovano maggior dettaglio, oltre che nel presente atto, nei Piani di sicurezza e negli elaborati di progetto esecutivo seguenti:

- Relazione tecnica
- Documentazione estimativa:
- Elenco prezzi,
- Computo metrico estimativo
- Capitolato speciale d'appalto;
- Prescrizioni tecniche
- Disegni ed elaborati grafici:
- Tav. 01-
- Tav. 02 –

Art. 4 – Obbligo di cedere al Comune

Tutte le opere realizzate sono cedute al Comune gratuitamente mediante acquisizione automatica a titolo originario al patrimonio indisponibile del Comune.

Ove stabilito, successivamente al collaudo dovrà essere effettuata la stipula dell'atto per la cessione delle aree e delle opere dioppure per la costituzione di diritto reale su cosa altrui.

Tutte le aree di proprietà privata destinate ad opere una volta ultimate e collaudate, dovranno rimanere private di uso pubblico con la manutenzione a carico perpetuo della "parte privata" e suoi aventi causa.

Art. 5 - Disposizioni per il cantiere

Durante l'esecuzione delle opere, l'area interessata dovrà essere opportunamente recintata nei modi e nelle forme proprie dei cantieri. In prossimità dell'accesso ed in posizione ben visibile dovrà essere installato a cura degli interessati, il cartello segnaletico indicante gli estremi del permesso di costruire, il nominativo dei proprietari, il progettista, il direttore dei lavori, l'impresa esecutrice, ed ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione delle opere della presente convenzione.

Prima dell'inizio dei lavori, si dovrà produrre una valutazione preventiva degli effetti ambientali prodotti dalla fase di cantierizzazione, da cui emerga la stima degli impatti prodotti e l'individuazione dei rispettivi interventi di mitigazione previsti (attivi e/o passivi), con riferimento a:

- inquinamento acustico;
- inquinamento da vibrazioni;
- inquinamento atmosferico (con particolare riferimento alla diffusione di polveri).

Lo studio dovrà riguardare sia l'organizzazione interna del cantiere che la viabilità di servizio, riferendosi pertanto agli impatti prodotti nei confronti dell'abitato dalle lavorazioni e dall'uso di mezzi d'opera, e a quelli dovuti al traffico indotto ed alla viabilità di cantiere.

Si dovranno eventualmente adottare in proposito specifici interventi "attivi" (finalizzati alla riduzione delle emissioni alla fonte) e/o "passivi", atti alla mitigazione dell'impatto acustico ed atmosferico ai ricettori individuati come sensibili. In particolare dovrà essere posta specifica attenzione alla mitigazione dell'impatto sulla viabilità ordinaria interessata dal traffico indotto, garantendo livelli qualitativi elevati relativamente alle componenti rumore, vibrazioni, diffusione di inquinanti e di polveri.

In fase di cantierizzazione si dovrà comunque garantire il rispetto delle normative attualmente vigenti in materia di inquinamento acustico (L.447/1995, D.P.C.M. 14.11.1997 ..."Regolamento per la disciplina delle attività rumorose" – e di inquinamento atmosferico (D.P.C.M. 28.03.1983, D.P.R.203/1988).

Per quanto concerne l'impatto acustico, qualora si preveda il superamento dei limiti previsti dalle normative vigenti, si dovrà inoltrare a questa Amministrazione, prima dell'inizio dei lavori, regolare istanza ai sensi del Titolo II, sezione 1 "Cantieri edili, stradali e assimilabili" del suddetto Regolamento.

Art. 6 - Nomina del collaudatore delle opere

"La parte privata" dovrà comunicare al Comune la data di inizio dei lavori e dovrà nominare a proprie spese un professionista con laurea ed specifica e abilitazione quale collaudatore delle opere
previste dalla presente convenzione, il quale dovrà accertare la regolare esecuzione

.....
dovrà effettuare le verifiche in corso d'opera e il controllo degli atti contabili redatti dal direttore dei lavori secondo le modalità previste dalla legge.

Una volta ultimati i lavori la direzione dei lavori dovrà trasmettere al collaudatore i seguenti documenti:

- relazione dettagliata sulle opere realizzate;
- dichiarazione di conformità delle stesse con quelle previste dal progetto approvato;
- certificazione attestante che i materiali usati e le opere realizzate sono conformi alle normative vigenti in materia;
- certificato di collaudo delle opere

.....
La Direzione dei Lavori dovrà assumere formalmente ogni responsabilità civile e penale riguardo alla veridicità della relazione dettagliata e della dichiarazione di conformità.

Il collaudatore dovrà effettuare il collaudo tecnico-amministrativo e redigere il relativo certificato di collaudo.

I collaudi dovranno svolgersi nel rispetto della normativa prevista per il collaudo delle opere pubbliche.

Art. 7 - Contabilità finale e conguaglio

Le opere previste dal progetto approvato, dovranno essere completamente ultimate e collaudate.

Nel caso l'importo necessario alla completa ultimazione delle opere previste dal progetto approvato, risultante dalla contabilità, sia inferiore a quello previsto sarà effettuata relativa stima.

Nel caso l'importo necessario alla completa ultimazione delle opere sia eccedente, resterà ad esclusivo carico della "parte privata".

Art. 8 - Manutenzione delle opere

L'onere della manutenzione straordinaria delle opere viene trasferito al Comune dopo l'avvenuta cessione gratuita delle opere di cui trattasi. Ove previsto le opere dovranno essere coperte da garanzia per la durata di due anni a partire dalla data di emissione del certificato di collaudo, ferma restando la garanzia decennale sull'esecuzione (art.1669 c.c.)

***eventuale* Art. 9 - Garanzie per la manutenzione delle aree destinate a verde**

"La parte privata" si impegna a sostenere la manutenzione ordinaria nonché la sostituzione – se necessaria – delle essenze vegetali per la durata di due cicli vegetativi a partire dalla data del collaudo delle opere di verde pubblico.

Per tale periodo la "parte privata" presterà polizza fidejussoria pari all'importo netto dell'intero onere di manutenzione e dell'intero prezzo delle essenze vegetali, secondo il computo metrico allegato al Piano Attuativo.

N.B.: articolo da eliminare in caso di interventi di modeste dimensioni

Art. 10 -Impegni del Comune

Il Comune si impegna ad espletare gli adempimenti tecnici connessi al rilascio dei titoli abilitativi e relative varianti necessarie alla realizzazione degli interventi previsti dal Piano Attuativo / Progetto.....
o ad esso correlati, con la massima sollecitudine.

Art. 11 - Ipotesi di recesso e risoluzione della convenzione

E' facoltà dell'Amministrazione recedere motivatamente dagli accordi della presente convenzione.

E' altresì facoltà del Comune risolvere anticipatamente il presente contratto in ogni momento quando il promotore contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di cui alla presente convenzione, ovvero a norme di legge o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal responsabile del procedimento.

La risoluzione di cui sopra avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione, purché con almeno quindici giorni di preavviso; per ogni altra evenienza trovano

applicazione le norme del codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.

Art. 12 - Spese di stipulazione, registrazione e trascrizione della convenzione

Tutte le spese inerenti e conseguenti la presente convenzione, nessuna esclusa ed eccettuata, sono assunte dalla "parte privata".

Art. 13 - Disposizioni finali

E' fatto divieto subappaltare i lavori.

L'Impresa è tenuta alla redazione del Piano Operativo di Sicurezza.

Nel caso che "la parte privata" o aventi causa non abbiano provveduto nel termine previsto alla completa ultimazione delle opere, l'Amministrazione comunale, previa intimazione, ha la piena facoltà di sostituirsi al promotore per la esecuzione delle opere mancanti, senza bisogno di alcuna autorizzazione della "parte privata" e con il pieno diritto di adire a vie giudiziarie per ottenere il risarcimento dovuto.

La presente convenzione si intende rilasciata facendo salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, in confronto ai quali il Comune deve essere lasciato completamente indenne sia dalla "parte privata" che dai suoi aventi causa a qualsiasi titolo, e con l'obbligo da parte dei proprietari della aree oggetto dell'intervento e/o del promotore, di risarcire tutti i danni eventualmente derivanti dalla esecuzione e dalla presenza delle opere

.....
oggetto del presente atto.

Qualora condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali impediscano l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori stessi, il direttore dei lavori potrà ordinare la sospensione dei lavori, redigendo apposito verbale in contraddittorio con il Comune di Pesaro (responsabile del procedimento).

Oltre ai casi previsti dal precedente comma, il responsabile del procedimento potrà, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dei lavori.

Per quanto non espressamente stabilito nella presente convenzione si fa esplicito riferimento alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia.

Art. 14 - Eventuali controversie

Tutte le controversie che dovessero insorgere relativamente alla interpretazione ed esecuzione della presente convenzione che non si fossero potute definire in via transattiva, saranno deferite al giudice ordinario.

Foro competente è il Tribunale di Pesaro.